



Consorzio Universitario Piceno
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 1 del 18 gennaio 2021

OGGETTO: Affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto riscaldamento a pavimento della sede del Consorzio Universitario Piceno – **CIG: Z263038115**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI

Ing. Loris Pierbattista

VISTE le competenze attribuite al Responsabile dell'area acquisti telematici, appalti e contratti dal Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e dalla vigente normativa;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020;
- l'art. 36, cc. 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

RICHIAMATA la determina del responsabile dell'area acquisti telematici, appalti e contratti del Consorzio Universitario Piceno n. 51 del 28 settembre 2020 con la quale è stato affidato all'operatore economico TECNOCA Snc con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via Calatafimi, 181 C.F.: 01247340449 il servizio triennale di manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento a pavimento della sede del Consorzio Universitario Piceno (di seguito denominato anche CUP);

DATO ATTO che a seguito del blocco dell'impianto di riscaldamento è stata riscontrata la necessità di procedere alla sostituzione del ventilatore della caldaia BUDERUS modello Logamax Plus GB 112-29 matricola 52435-05-2245-01127;

ATTESO che, senza tale intervento, non sarà possibile riavviare l'impianto di riscaldamento;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza di procedere senza indugio alla sostituzione completa del sifone condensa dell'impianto di riscaldamento vista anche l'approssimarsi della stagione invernale;

VISTO il preventivo fatto pervenire dall'operatore economico TECNOCA snc con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via Calatafimi, 181 C.F.: 01247340449 (Ns. Protocollo n.21/2021 del 17 gennaio 2021) relativo all'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento riguardante la sostituzione completa del ventilatore;

DATO ATTO che l'importo richiesto per l'intervento è pari complessivamente ad € 467,00 con la sola esclusione dell'IVA di legge;

DATO ATTO che la sede del Consorzio Universitario Piceno è di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno;

CONSIDERATO che è stata richiesta alla medesima amministrazione provinciale l'autorizzazione a procedere direttamente e senza indugio all'intervento di sostituzione;

VISTO il nulla osta a procedere direttamente all'intervento di cui trattasi inviato via email dall'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e acquisito al protocollo del Consorzio Universitario Piceno con il numero 22 del 18 gennaio 2021;

VISTO CHE:

- la legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) prescrive che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”*;
- la legge finanziaria del 2010 (articolo 2, comma 225, legge 23/12/2009, n. 191) prescrive che le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip SpA o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- il D.L. 66/2014 all'art. 9, comma 3 prevede che *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui*

all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione”;

DATO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 relativo all' "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89. (GU n.189 del 16-8-2018)" prevede come soglia oltre la quale le stazioni appaltanti non potranno più esperire una autonoma procedura di gara per la categoria merceologica "manutenzione immobili e impianti" la soglia di rilevanza comunitaria;

VISTO che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro;

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale giacché l'attività di manutenzione dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio del Consorzio Universitario Piceno o nei giorni in cui tutti i dipendenti lavorano in modalità agile;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 20 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 120/1 denominato "*Manutenzione locali ed attrezzature*" del bilancio di Previsione 2021-2023, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

CONSIDERATO che nei confronti dell'operatore economico TECNOCA Snc si è proceduto a verificare la regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni nel casellario delle imprese gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere ad affidamento diretto in ragione delle motivazioni sopra indicate in quanto la procedura de qua risponde:
 1. ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa: considerato il valore del contratto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un inutile dispendio di risorse e di tempi per l'Amministrazione e disincentiverebbe la partecipazione dei potenziali interessati, in quanto porrebbe a loro carico oneri sproporzionati rispetto al corrispettivo contrattuale;
 2. al principio dell'efficacia, in quanto l'affidamento del servizio di che trattasi consentirà all'Amministrazione di avvalersi, di un operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle attrezzature e delle qualifiche necessarie con riferimento ai servizi oggetto d'appalto;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, sub-paragrafo n. 3.7: «Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo», cioè del principio di rotazione negli affidamenti, «con scelta, sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente»;

CONSIDERATO che nella relazione AIR alle linee guida n. 4 dell'ANAC si precisa: «l'Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere, per gli affidamenti di più modesto importo (infra 1000 euro, pari in numero assoluto a 1,8 milioni di affidamenti) la possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare alla rotazione, con motivazione sintetica da esplicitare nella determina o nell'atto equivalente e, con essa, ai divieti di reinvio/riaffidamento. Si ritiene infatti che, per gli acquisti di carattere bagatellare, atti per lo più a soddisfare esigenze immediate di acquisto, specie nelle realtà di minori dimensioni, l'applicazione integrale della rotazione potrebbe penalizzare l'operatività delle strutture; si consideri, vieppiù, che per acquisti contenuti entro la predetta soglia non opera neppure l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i mercati telematici (es. MEPA). Resta, in ogni caso, come evidenziato, l'obbligo di motivare sinteticamente le ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi»;

CONSIDERATO pertanto, visto il modesto importo della fornitura, di potersi derogare al principio di rotazione in relazione al fatto che l'operatore economico è l'affidatario del servizio di manutenzione ordinaria che ha rilevato la necessità di questo ulteriore intervento;

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

VISTI:

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno";
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 1, co. 2, Lett. a) del D.L. 76/2020;
- i commi 449 e 450 della L. 296/2006;
- l'art. 9, co. 3 del D.L. 66/2014 e il DPCM 11/07/2018;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il d.lgs. 50/2016 e in particolare i commi 1 e 7 dell'art. 36.

D E T E R M I N A

- 1) DI AFFIDARE all'operatore economico TECNOCA snc con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via Calatafimi, 181 C.F.: 01247340449, l'intervento di manutenzione del riscaldamento a pavimento della sede consortile relativo alla sostituzione del ventilatore, per una spesa complessiva massima stimata così specificata:

a)	intervento di sostituzione del ventilatore della caldaia del sistema di riscaldamento a pavimento della sede consortile	€ 467,00
b)	IVA al 22%	€ 102,74
Spesa complessiva massima stimata		€ 569,74

- 2) DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 3) DI DARE ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale poiché l'intervento dovrà necessariamente eseguito al di fuori dell'orario di servizio del Consorzio Universitario Piceno o nei giorni in cui tutti i dipendenti lavorano in modalità agile;
- 4) DI INCARICARE la Dott.ssa Daniela Santoni ad accertarsi che le operazioni di manutenzione avvengano in assenza di personale del Consorzio Universitario Piceno;
- 5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 569,74 sul capitolo 120/1 denominato "*Manutenzione locali ed attrezzature*" del Bilancio di Previsione 2021-2023 come segue:
 - Euro 569,74 nell'anno 2021.
- 6) DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l'Ing. Loris Pierbattista.
- 7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) DI ATTESTARE che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- 9) DI RENDERE EDOTTO l'operatore economico delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
- 10) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.
- 11) DI TRASMETTERE copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - all'Amministrazione dell'Ente;
 - alla Dott.ssa Daniela Santoni

Il Responsabile dell'Area Acquisti Telematici, Appalti e Contratti
F.to Ing. Loris Pierbattista

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo 120/1 denominato "*Manutenzione locali ed attrezzature*" del Bilancio di Previsione 2021-2023 e precisamente: € 569,74 per l'anno 2021.

Ascoli Piceno, 19/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ascoli Piceno, 18/01/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO
ISTITUZIONALE

F.to Arch. Alessandra Bovara